PROTOCOLLO D'INTESA SULLE NORME D GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 10.30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'istituzione scolastica "Giannone – Masi" di Foggia nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante:

dott.ssa Cassano Roberta. _____ *firmato*

e le seguenti Organizzazioni Sindacali Territoriali rappresentative:

FLC CGIL _____ *firmato*

CISL SCUOLA _____ *firmato*

UIL SCUOLA _____ *firmato*

GILDA UNAMS _____ *firmato*

SNALS CONFSAL _____ *firmato*

ANIEF (terminale associativo) prof. Piteo Michele *firmato*

presenti le RSU di istituto

prof.ssa Carrozzino Silvana _____ *firmato*

prof.ssa Valleri Elisabetta _____ *firmato*

sig. Rendinelli Lorenzo _____ *firmato*

al termine del quale si è proceduto alla sottoscrizione del seguente Protocollo d'Intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, a livello di istituzione scolastica previsto dall'Accordo del 2 Dicembre 2020 - sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali concertative (CGIL, CISL, UIL SNALS, GILDA, ANIEF).

ABBREVIAZIONI

A titolo di semplificazione si riportano le abbreviazioni dei seguenti riferimenti contenuti nel testo:
Dirigente: Dirigente Scolastico;
Accordo: Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020.

PREMESSA

La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha valutato idoneo l'Accordo 2 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990 e ss.mm.ii., con delibera n. 20/303 del 17.12.2020 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 8 del 12.01.2021.

Il presente protocollo richiama l'Accordo in relazione alle modalità ed ai tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, alle modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all'istruzione e all'attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

L'Accordo firmato tra ARAN e OO.SS. rappresentative viene applicato a tutto il personale scolastico dell'istituto, esclusi i dirigenti, e attua le disposizioni della L. 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici essenziali. Nella scuola vengono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali e di idoneità, l'igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.

L'Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento. Il successivo regolamento definirà il numero dei lavoratori interessati e le regole per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione, anche tenendo conto delle materie di contrattazione di cui all'art. 22 comma 4 lett. c.5 del CCNL Scuola 19.04.2018.

Il presente Protocollo d'Intesa tende all'applicazione del predetto, nell'ambito dell'istituto Tecnico "Giannone-Masi" di Foggia.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo, nell'ambito dei servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

B) IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;

C) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

I contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per garantire le prestazioni di cui alla lett. a1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente (in concomitanza con le iscrizioni degli alunni - art. 10 , comma 6, lett. d) dell'Accordo e con gli scrutini finali propedeutici agli esami finali – art. 10 comma 6, lett.e) dell'Accordo; assistente amministrativo; assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

b) per garantire le prestazioni di cui alla lett. a2) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza della seguente figura professionale: collaboratore scolastico;

c) per garantire le prestazioni di cui alla lett. a3) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: collaboratore scolastico, educatore, infermiere;

d) per garantire le prestazioni di cui alla lett. b1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;

e) per garantire le prestazioni di cui alla lett. b2) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: cuoco e/o collaboratore scolastico;

f) per garantire le prestazioni di cui alla lett. c1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;

g) per garantire le prestazioni di cui alla lett. c2) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico e dei servizi;

h) per garantire le prestazioni di cui alla lett. d1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

Il Dirigente Scolastico individua il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in su bordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

Il presente Protocollo d'Intesa viene stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Sulla base del presente protocollo, ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il Dirigente Scolastico emana un Regolamento. In caso di dissenso da parte delle OO.SS. intervenute in ordine alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa o al Regolamento di cui sopra, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo.

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, ad eccezione dell'eventuale individuazione a far parte del contingente minimo come ad art. 3 comma 6 dell'Accordo. A tal fine, il Dirigente Scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Acquisite le comunicazioni del personale, l'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

a1) - rappresentatività a livello nazionale;

a2) - percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU;

a3) - percentuali di adesione registrate nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito.

b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dal personale e/o delle informazioni di cui ai paragrafi a1) – a2) a3) – b) e c).

CONTIGENTI

Il Dirigente, sulla base delle comunicazioni pervenute, individua i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nel contingente tenuto alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nel contingente sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Accordo citato in premessa, il Dirigente e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito regolamento, i contingenti minimi e i lavoratori interessati.

NORME GENERALI

Il Dirigente è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 dell'Accordo il Dirigente assicura la comunicazione delle percentuali di adesione registrate, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) dell'Accordo, in caso di scioperi distinti nel tempo sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, e parti prendono atto che deve essere osservato l'intervallo minimo di 12 giorni tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lett. a) gli scioperi, inclusi quelli brevi non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe previsione di un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera b) dell'Accordo 2 dicembre 2020 non possono essere proclamati scioperi dall'1 al 5 settembre; nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Ai sensi dell'art. 10 comma 7 dell'Accordo 2 dicembre 2020 il contratto collettivo nazionale di comparto definisce altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

Vengono richiamati integralmente gli artt. 11 e 13 dell'Accordo, dove vengono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.

Foggia, 10 febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Roberta Cassano

Firmato da: CASSANO ROBERTA
Codice fiscale: CSSRRT64R43H926G
10/02/2021 10:10:45